



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani
Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716
Tel. 0883/659105 -0883659128



REG. ORD. N. 105 19 GIU. 2026

Oggetto: Limite orario delle emissioni sonore nonché alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche per il periodo dal 20 giugno 2026 al 15 settembre 2026.

IL SINDACO

DATO ATTO che le normative nazionali e regionali di riferimento sono:

- Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- D. Lgs. n. 114 del 13.03.1998 e s.m.i. (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”)
- Legge regionale n. 24/2015 (“Codice del Commercio”)
- D. Lgs. n. 59/10 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)
- R.D. 773 del 18/06/31 (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” – TULPS)
- Regolamento d’esecuzione del TULPS
- Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

CONSIDERATO CHE:

- con D.L. n. 201 del 2011 (conv. in Legge 214/2011) sono state apportate modifiche all’art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 223/2006 (conv. in Legge 248/2006);
- Il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 223/2006 dispone che le attività economiche di distribuzione commerciale, comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
- conseguentemente, tutte le suddette attività possono svolgere il proprio esercizio senza alcun limite orario e senza obblighi di chiusura nei giorni festivi e infrasettimanali.

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 recante “Norme di indirizzo per il



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani
Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716
Tel. 0883/659105 -0883659128



contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", ed in particolare:

- l'art. 16 (*Attività all'aperto*): Impone che impianti e macchinari impiegati all'aperto debbano contenere i rumori entro limiti prestabiliti, concedendo al Comune la facoltà di autorizzare deroghe temporanee per ragioni di pubblica utilità o esigenze locali, prescrivendo misure per ridurre il disturbo.
- L'art. 17 (*Attività temporanee*): Regolamenta le emissioni sonore temporanee provenienti da spettacoli e manifestazioni, fissando rigidi parametri orari e di decibel misurati in facciata dell'edificio più esposto, ferma restando la facoltà di deroga da parte del Comune interessato.

RITENUTO NECESSARIO, in virtù della sopra richiamata normativa regionale, procedere a una regolamentazione delle emissioni sonore, nonché della vendita e somministrazione di bevande alcoliche, limitatamente al periodo estivo, tenuto conto:

- della particolare vocazione turistico-ricettiva del territorio comunale, con specifico riferimento al centro urbano e alle aree litoranee, interessati durante la stagione estiva da una significativa affluenza di residenti, turisti e avventori;
- dell'esigenza primaria di contemperare i legittimi interessi economici e commerciali degli esercenti con il diritto dei residenti alla quiete, al riposo e alla tutela della salute pubblica;
- dell'opportunità di prescrivere, per le attività ubicate sulle aree litoranee, l'orientamento degli apparecchi di diffusione sonora verso il mare e comunque in modo da ridurre l'impatto acustico verso l'abitato;
- della necessità di assicurare che il fenomeno della movida possa svolgersi in una cornice di massima sicurezza ed evitare i risvolti degenerativi (quali risse, litigi e schiamazzi) derivanti dall'eccessivo consumo di alcolici.

FATTE SALVE le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai Contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

VISTA la nota prot. 9392 del 06.06.2025 inviata dal Sig. Prefetto della Provincia BAT contenente linee guida in ordine al contenimento delle emissioni sonore ed in materia di somministrazione bevande alcoliche (c.d. mala movida), con invito ai Sindaci di adottare ordinanze uniformi.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani
Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716
Tel. 0883/659105 -0883659128



ORDINA

con decorrenza dal 20 Giugno 2026 e sino al 15 Settembre 2026:

1. AI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI ubicati nel Centro urbano (attività commerciali e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande):

- da lunedì a giovedì, interruzione delle emissioni sonore e della vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche **dalle ore 1.00 alle ore 8.00** del giorno successivo;
- dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, interruzione delle emissioni sonore e della vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche **dalle ore 02.00 alle ore 8.00** del giorno successivo;

2. AI TITOLARI DI LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO (ART. 80 TULPS):

- da lunedì a giovedì, interruzione delle emissioni sonore e della vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche **dalle ore 02.30 alle ore 8.00** del giorno successivo;
- dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, interruzione delle emissioni sonore e della vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche **dalle ore 03.30 alle ore 8.00** del giorno successivo;

3. AI TITOLARI DI STORE/DISTRIBUTORI H24, divieto di vendita delle bevande alcoliche nel territorio comunale a partire **dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00** del giorno successivo;

SI PRECISA CHE:

- sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di detenzione, installazione e funzionamento degli impianti per la diffusione sonora nei pubblici esercizi, nonché dalla L.R. Puglia n. 3 del 12.02.2002, dal TULPS, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle norme vigenti in materia di prevenzione e contrasto dell'inquinamento acustico;
- gli esercenti dovranno adottare ogni accorgimento tecnico e operativo necessario a garantire il rispetto delle limitazioni sonore e orarie previste dalla presente ordinanza e dalla normativa vigente;
- per le attività ubicate sulle aree litoranee, gli apparecchi di diffusione sonora dovranno essere orientati, ove tecnicamente possibile, verso il mare e comunque in modo da ridurre l'impatto acustico verso l'abitato;



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani
Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716
Tel. 0883/659105 -0883659128



- in caso di prosecuzione delle emissioni sonore oltre gli orari consentiti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal codice penale e dalle norme speciali in materia di inquinamento acustico.

DEROGA SU RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA

Atteso che:

- l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;
- l'articolo 17, commi 2 e 4, della Legge Regionale Puglia n. 3/2002, prevede che Comune può concedere deroghe ai limiti acustici, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente;
- le manifestazioni musicali organizzate dai gestori dei pubblici esercizi, insieme a tutte le altre attività inserite e non nel cartellone estivo del Comune di Margherita di Savoia, consentendo la visibilità e attrattività della nostra città, oltre a rappresentare un veicolo di promozione del territorio di indubbio valore, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a tutto vantaggio dell'economia locale.

Resta salva, in occasione di particolari eventi, manifestazioni o iniziative di pubblico interesse, la possibilità per gli operatori economici e/o per i soggetti organizzatori di presentare apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale e/o ai limiti orari delle emissioni sonore, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. h), della Legge n. 447/1995 e dagli artt. 16 e 17 della Legge Regionale Puglia n. 3/2002.

L'eventuale autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata dal Comune previa valutazione dell'interesse pubblico dell'iniziativa, della localizzazione dell'evento, dell'impatto sull'abitato e delle misure di contenimento proposte, sentita la AUSL competente nei casi previsti dalla normativa regionale.

Resta fermo che l'autorizzazione in deroga non esonera il titolare o l'organizzatore dell'evento dal rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune, né dalle eventuali responsabilità derivanti da situazioni di disturbo, pericolo o pregiudizio per la quiete, la sicurezza e la salute pubblica.



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani
Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716
Tel. 0883/659105 -0883659128



SANZIONI

Le violazioni della presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa, come previsto da:

- art. 18, comma 1, lett. d) della L.R. Puglia n. 3/2002 per il superamento delle emissioni sonore (da euro 260 a euro 1.100);
- art.7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione all'art. 16 della Legge n. 689/1981 per tutti gli altri obblighi imposti dalla presente ordinanza Sindacale.

In caso di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8-bis della Legge n. 689/1981 si procederà ad emettere apposito provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette (7) giorni.

L'organo competente ad irrogare la sanzione è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981.

DISPONE

La presente ordinanza sostituisce ogni qualsivoglia provvedimento precedentemente emesso in materia.

Il Comando di Polizia Locale vigilerà sull'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on line e pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Margherita di Savoia

MANDA la presente ordinanza alle Associazioni di categoria affinché ne curino la massima diffusione presso gli operatori economici.

MANDA per il dovuto controllo:

- alla Prefettura di Barletta Andria Trani;
- alla Questura di Barletta Andria Trani;
- al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;
- al Comando Tenenza della Guardia di Finanza competente per territorio;
- al Comando di Polizia Locale;



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani
Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716
Tel. 0883/659105 -0883659128

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

La Polizia Locale e tutti gli Agenti delle Forze dell'ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale lì, 19 giugno 2026

Dirigente Area Giuridico-Amministrativa
Responsabile Sportello Unico Attività Produttive

Dott.ssa Antonia Rutigliano




IL SINDACO
Avv. Bernardo LODISPOTO

